

Tentativo di sequestro di persona (Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2020 – 10 luglio 2020, sent. n. 20712)

Ai fini della configurabilità del delitto tentato rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.

Con specifico riferimento al delitto di sequestro di persona (art. 630 c.p.), tale reato risulta integrato in forma tentata qualora sussistano gli elementi sintomatici di una condotta complessa in corso di attuazione, con l'approntamento di mezzi ai fini dell'attuazione del piano criminoso, non risultando invece decisiva la non imminenza della fase cruciale della condotta, quale il concreto avvicinamento della vittima.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

P.G., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 23/01/2020 del Tribunale del riesame di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente CAPOZZI Angelo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MOLINO Pietro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del difensore, avv. Elena Cimmino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, a seguito di istanza di riesame nell'interesse di P.G. avverso l'ordinanza cautelare emessa in data 27/12/2019 dal GIP dello stesso Tribunale con la

quale al predetto è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso P. in ordine al reato di cui agli [artt. 56 e 110 c.p.](#), [art. 630 c.p.](#), comma 1, commesso in (OMISSIS) e (OMISSIS) e la misura applicata, nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione con distinti atti i difensori del P..

3. Con atto per avv. Francesco Saverio Russo si deduce:

3.1. Violazione [dell'art. 192 c.p.p.](#), commi 3 e 4, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta gravità indiziaria a carico del ricorrente. Il Tribunale ha limitato il suo esame al solo contenuto delle note depositate dal P.M. all'udienza camerale del 23/1/2020 omettendo di vagliare adeguatamente il complesso dichiarativo indiziante agli atti, rimanendo senza risposta i rilievi difensivi svolti in ordine allo scarso rilievo delle intercettazioni nei confronti del P., alle non decisive dichiarazioni di B.L. che si limitava a riferire quanto da lei appreso dal G., alle incongruenze tra le dichiarazioni dei due predetti, alla mancanza di riscontri obiettivi alle dichiarazioni eteroaccusatorie del B..

3.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del tentato sequestro di persona, non essendosi verificato il passaggio dalla fase programmatica e preparatoria a quella esecutiva, avendo il Tribunale incentrato la ritenuta idoneità degli atti sugli strumenti predisposti piuttosto che sugli atti concretamente posti in essere, i quali, invece, non hanno mai avuto inizio, per l'impossibilità relativa alle indicate circostanze di tempo e di luogo relative al luogo dell'arresto dei correi (Milano) rispetto all'abitazione della vittima (Bologna) ed all'acclarata impossibilità che questa raggiungesse il luogo dove avrebbe dovuto avere inizio l'attività di sequestro.

4. Con autonomo atto di ricorso l'avv. Elena Cimmino deduce con unico motivo violazione di legge penale e vizio di omessa motivazione in ordine alla ritenuta idoneità dell'azione ai fini del tentativo del reato di sequestro di persona, in considerazione del fatto che la vittima, al momento del fermo degli indagati in data 10/12/2019, era a Bologna e non era neanche in procinto di partire per Milano, cosicchè alcun rischio concreto correva la sua libertà di movimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo del primo atto di ricorso è genericamente proposto per questione di fatto alla quale il Tribunale ha dato risposta, senza incorrere in vizi logici e giuridici, individuando nel ricorrente colui che aveva fornito al G. pattuendo un compenso di 200mila Euro - gli uomini che avrebbero dovuto sequestrare il Matrìci. A tal riguardo sono state ineccepibilmente valutate le indicate captazioni dei colloqui, le operazioni di appostamento e le dichiarazioni rese da B.L. - ritenute precise, dettagliate ed affidabili, idonee ad interpretare in modo univoco lo stesso compendio captativo - circa la conoscenza da lei fatta a Napoli, tramite il G., dello stesso ricorrente e della richiesta dello stesso G. al ricorrente di fornire una squadra di persone per eseguire il sequestro di M. (v. pg. 22 e ss. della ordinanza impugnata). A tale compendio si è aggiunto quello depositato dal P.M. in udienza consistente nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di G.S. (v. pg. 27 e ss. della ordinanza impugnata) che - anch'esse ritenute precise ed affidabili oltrechè riscontrate da plurimi elementi investigativi - sono risultate corroborare la piena partecipazione del ricorrente al tentato sequestro di persona.

3. Il secondo motivo del primo atto di ricorso e quello del secondo atto di ricorso sono manifestamente infondati, quando non genericamente proposti, per questione di fatto alla quale, parimenti, il Tribunale ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici individuando nelle condotte poste in essere dagli indagati gli atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare il sequestro di persona ai danni del M., evento non realizzatosi per l'avvenuto fermo in data 10/12/2019 di alcuni dei soggetti coinvolti in (OMISSIS) da parte della polizia giudiziaria che li trovava in possesso di documentazione inerente alla fase preparatoria della azione, di mezzi di camuffamento e varia strumentazione già predisposta per procedere all'immobilizzazione della vittima.

A tal riguardo è stato considerato (v. pg. 32 della ordinanza impugnata) l'approntamento in ogni dettaglio del piano criminoso, la sua attuazione con il raggiungimento da Napoli - da cui erano partiti il 10/12/2019 - della squadra di sequestratori e del loro incontro con F.D. e B.N. in (OMISSIS) per ricevere tutto il materiale per eseguire il giorno dopo il sequestro, di cui erano state anche previste le modalità esecutive di avvicinamento della vittima, in occasione del previsto incontro in Milano tra questa e B.G. per ragioni di lavoro che, programmato per il 12 dicembre, era stato anticipato il giorno prima a causa del fatto che il M. aveva anticipato il suo arrivo a Milano.

Ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Tribunale si conforma all'orientamento di legittimità secondo il quale per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963) considerando che non risulta decisiva la non imminenza della fase cruciale della condotta - nella specie l'avvicinamento della vittima - in costanza degli elementi sintomatici di una condotta complessa, in corso di attuazione (v. Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020